

il curatore speciale del minore e i suoi doveri

Torino, 26 novembre 2020

Studio
LE
GA
LE
Avv. Maria Cristina
Bruno Voena
Diritto di famiglia e della persona, minorene e maggiorenne

Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore

- adottate dai 47 membri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010
- si rivolgono «*al maggior numero possibile di professionisti e responsabili politici*» perché sia agevolato il compito di rendere il sistema giudiziario più «*a misura di minore*» a livello nazionale e locale

fonti

le linee guida si fondano sui principi esistenti contenuti

- nelle vigenti norme vincolanti a livello universale ed europeo a tutela e promozione dei diritti dei minori (Convenzioni internazionali e Convenzioni europee, tra cui **la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata in Italia con legge 176/1991**, la Convenzione ONU, **la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori 25.1.1996, ratificata con legge 77/2003**, la Convenzione di Lanzarote, la CEDU)
- nella giurisprudenza CEDU

per garantire una giustizia a misura di minore

il sistema di giustizia deve:

- camminare a fianco dei bambini
 - gentilezza
 - sensibilità
 - offrire l'aiuto di «*professionisti competenti*»
- protezione

la competenza

- premessa alle linee guida: «Un sistema di giustizia a misura di minore sta dalla parte dei bambini, offrendo l'aiuto di professionisti competenti»
- **tutti i professionisti dovrebbero ricevere una formazione** interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce d'età così da instaurare una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva per la comunicazione con i bambini in ogni età e fase di sviluppo così come con minori di particolare vulnerabilità

l'attenzione al minore

la giustizia deve essere

- accessibile, comprensibile, affidabile
- adeguata all'età
- rapida
- diligente
- adatta alle esigenze e ai diritti del minore (deve assicurare protezione anche agli interessi di coloro che non possono esprimersi - come i neonati -)

i diritti del minore

- giusto processo
- partecipazione



rappresentanza

- comprensione del procedimento



informazione

- rispetto della vita privata e familiare
- integrità
- dignità



protezione

principi fondamentali su cui si fondano le linee guida

- **partecipazione:** informazione, accesso alla giustizia, ascolto, giusto riconoscimento alle opinioni del minore
- **interesse superiore del minore:** valutato riconoscendone il punto di vista e le opinioni
- **dignità:** attenzione, sensibilità, equità e rispetto nel corso di qualsiasi procedimento, attenzione al benessere, alla sua situazione personale, ai suoi bisogni specifici, nel rispetto della sua integrità fisica e psicologica (rispetto del principio di specificità)

la protezione del minore e il procedimento giudiziario

in tutti i procedimenti i minori dovrebbero essere trattati nel rispetto

- della loro età
- dei loro bisogni
- del loro grado di maturità e del livello di comprensione

e facendo sì che le cause si svolgano in ambienti che non incutano timore e rispettosi della loro sensibilità

regole nella organizzazione del procedimento

tutti gli operatori coinvolti in un procedimento che abbia come protagonista un minore devono

- mostrare rispetto e sensibilità nei suoi confronti quando si proceda al suo ascolto
- usare un linguaggio adeguato alla sua condizione

la giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario:

- diritto del minore ad un'assistenza legale adeguata e qualificata
- diritto del minore ad essere rappresentato da un avvocato in nome proprio nei procedimenti civili in cui vi è o potrebbe esservi un conflitto di interessi tra il minore stesso ed i genitori o altre parti coinvolte (accesso al gratuito patrocinio)

assistenza e rappresentanza legale

Linee guida europee

gli avvocati che rappresentano il minore devono

- **essere formati** e conoscere i diritti dei minori e le relative problematiche
- ricevere una **formazione continua e approfondita**
- essere in grado di comunicare con i minori in base al loro livello di comprensione

Linee guida UNCM

- art. 14 C.D.: dovere di competenza
- art.1 linee guida UNCM: obbligo di formazione specifica e qualificata da mantenere ed aggiornare costantemente

...segue

Linee guida europee

- i minori devono essere considerati clienti a pieno titolo con i loro diritti
- gli avvocati che li rappresentano dovrebbero farsi portavoce della loro opinione

Linee guida UNCM

- **Art. 13 parte II:** il c.s., nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, si impegnerà a riferirle all'autorità giudiziaria, pur informandolo che, in ragione dell'incarico ricevuto, dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo

le linee guida europee e i doveri del difensore rispetto all'ascolto del minore

il minore deve ricevere

- tutte le informazioni e spiegazioni necessarie relativamente alle eventuali conseguenze dei suoi punti di vista e/o delle sue opinioni
- le informazioni necessarie su come esercitare il diritto di essere ascoltati in modo efficace
- l'informazione che essere ascoltato è un suo diritto e non un dovere che gli viene imposto
- le spiegazioni relative al fatto che il diritto di essere ascoltato e di vedere i suoi punti di vista tenuti in debita considerazione non determina necessariamente la decisione finale

le linee guida UNCM

Il curatore speciale

- incontra il proprio assistito valutandone le migliori modalità in relazione all'età ed alle condizioni psicofisiche, anche avvalendosi della collaborazione dei genitori, del terapeuta, dei servizi sociali etc.
- se il minore è infradodicesimo, valuta, con le persone significative nella vita dello stesso, l'opportunità di incontrarlo o meno
- fornisce al minore, se capace di discernimento, con modi e termini adeguati le informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda

...segue

Linee guida europee

le sentenze e le ordinanze dovrebbero essere spiegate ai minori in un linguaggio che essi possano comprendere, specie le decisioni in cui i loro punti di vista e le loro opinioni non sono stati seguiti

Linee guida UNCM

il c.s. del minore capace di discernimento gli fornisce, sin dall'inizio del procedimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione pertinente, come disposto dall'art. 3 delle Convenzione di Strasburgo.

...segue

Linee guida europee

- in tutti i procedimenti che coinvolgono i minori si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza, al fine di fornire una rapida risposta e tutelare l'interesse superiore del minore
- in ogni caso, un sistema giudiziario a misura di minore deve procedere con un passo adeguato a quello del minore, né troppo lento né troppo affrettato, usando «un'andatura ragionevole»

Linee guida UNCM

- nello svolgimento dell'incarico il c.s. agisce in perfetta autonomia ispirandosi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi e ai contenuti del procedimento

il minore e l'attenzione dei media

Linee guida europee

Sanciscono la protezione della vita privata e dei dati personali dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, in particolare nei confronti dei media, che potrebbero rivelare o contribuire a rivelare la diffusione dell'identità del minore o della sua famiglia, con immagini, descrizioni dettagliate del minore o della sua famiglia, nomi o indirizzi, registrazioni audio e video etc.

Linee guida UNCM

- Il c.s. garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente

C.D. giornalisti e Carta di Treviso

- Vietano la pubblicazione di elementi che possano portare all'identificazione di un minore come la generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione.

*«Per essere a misura di minore,
la giustizia dovrebbe
incarnare gli ideali propri dell'amicizia;
dovrebbe cioè sapersi porre come un amico,
che è una persona che ti tratta bene,
che si fida di te e di cui ti puoi fidare,
che ascolta quello che hai da dire
e a cui presti ascolto,
che ti capisce e che sei in grado di capire
e come un vero amico avere il coraggio di dirti
quando sei nel torto
e stare dalla tua parte
per aiutarti a trovare una soluzione»*

(Nella premessa alle Linee guida del CdM del C.d'E. per una giustizia a misura di minore)